

LAZZARI. A noi del partito socialista italiano era parso che la dizione dell'articolo così come è stato presentato dalla Commissione, non fosse sicura e completa e quindi abbiamo presentato l'emendamento.

Se l'interpretazione data dall'onorevole Modigliani rispondesse realmente a quelle che sono le intenzioni del legislatore, io sarei disposto a ritirare il mio emendamento che evidentemente sarebbe superfluo; se, però, fosse diversamente, non vi potrei rinunciare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Questo articolo è la riproduzione del vecchio testo della legge del 1919, come di tutte le leggi precedenti, per cui gli appartenenti ai corpi organizzati sono inclusi negli elenchi dei sospesi, elenchi che si compilano in occasione della formazione delle liste delle Commissioni amministrative, e contro cui vi è ricorso alla Corte d'appello e poi alla Corte di cassazione. In seno alla Commissione venne discussa la questione di modificare il testo di legge, e la Commissione nella sua maggioranza fu del parere che gli appartenenti alla milizia nazionale non costituissero un corpo organizzato militarmente; per questa ragione che gli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale non hanno una funzione permanente a servizio dello Stato, come quella di tutte le altre milizie.

La Camera ben può fare delle eccezioni e introdurre alla legge qualsiasi modificazione. Noi abbiamo riprodotto il vecchio testo di legge e ci riserviamo sulle definitive proposte di dire la nostra opinione. Per il momento avverto che se all'emendamento Lazzari si dovesse dare quell'interpretazione che era stata data dal proponente, ed introdurla nella legge noi, maggioranza della Commissione, saremmo d'avviso per il rigetto dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, voglia tener presente che l'onorevole Lazzari ha formulato il suo emendamento nel senso che all'ultimo comma dell'articolo 3° siano aggiunte le parole: « compresa la milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La maggioranza della Commissione non accetta tale emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. La que-

stione posta nell'articolo 3 si può dividere in due parti. La prima parte è quella che riguarda l'estensione dell'elettorato che la Commissione ha proposto per i sottufficiali del Regio esercito.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non vi è dubbio.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo su questa proposta deve fare alcune osservazioni, in quanto ché per una serie di ragioni e di considerazioni che hanno attinenza alla compagine stessa dell'esercito e al suo funzionamento, nel giorno in cui possibilmente esso dovrebbe funzionare nella sua piena efficienza, l'esercito si troverebbe depauperato dei suoi quadri più vicini alla truppa; perciò il Governo non può accettare la proposta della Commissione di estendere a tutti i sottufficiali il diritto di voto.

Però il Governo, accogliendo in parte ciò che è stato prospettato in questi ultimi anni nella pubblica stampa a dai cultori di diritto costituzionale e di diritto elettorale, non è alieno di concedere l'elettorato ad una categoria di sottufficiali, e precisamente a quella dei marescialli, perchè i marescialli sono quelli che sono più vicini agli ufficiali e poi perchè occupano normalmente attribuzioni di carattere direttivo e di natura delicata che possono benissimo, nel giorno delle elezioni ed in quelli immediatamente precedenti e susseguenti, momentaneamente abbandonare.

Perciò il Governo propone che l'articolo 3 della Commissione venga così modificato:

« I sottufficiali e i militari di truppa (è necessario specificare, perchè se si dicesse soltanto « soldati del Regio esercito » sarebbero esclusi i caporali ed i caporali maggiori) del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi, fatta eccezione per i marescialli e per i gradi corrispondenti.

« Questa disposizione si applica anche ai sottufficiali e militari di truppa di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato ».

Con questa disposizione verrebbe dato l'elettorato a circa diecimila marescialli, di cui cinquemila dei carabinieri, mentre verrebbero esclusi, compresi quelli dei carabinieri Reali, circa dodicimila sergenti. Quanto ai sottufficiali della Regia marina essi sono seimila, di cui tremila marescialli, ai quali verrebbe concesso l'elettorato.